



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it
lav.form.comm@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **0023073/P-/COM-4-8** (29/05/PQ) Al Comune di
riferimento: prot. 36048 dd. 18.10.2010
allegato
Trieste,

oggetto: **LR 29/2005 – Commercio su aree pubbliche: assenza per ferie e per la rottura dell'autocarro.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto, alla luce di quanto prescritto dall'articolo 49, comma 9, della legge regionale n. 29/2005 (*Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie*) se le assenze per ferie hanno un contingentamento nell'anno solare oppure sono limitate e se la rottura dell'autocarro può essere un caso di assenza giustificata.

Si premette che la scrivente, alla luce di quanto prescritto dall'articolo 54, comma 1, della citata legge regionale n. 29/2005 (*I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del titolo III e del titolo VI*) ha sempre ritenuto applicabile al settore anche l'articolo 38, comma 2 (e correlato articolo 80, comma 9, lettera b), della legge medesima, il quale consente la sospensione massima dell'attività per 12 mesi (fatte salve ulteriori proroghe ai sensi del secondo periodo del comma 2 citato); un tanto, come istituto giuridico *aggiuntivo* al mancato utilizzo del posteggio, di cui al comma 9 dell'articolo 49 della legge regionale, ed alla correlata fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 81, comma 5, lettera d).

Ne deriva che le assenze per ferie oltre i 12 mesi difficilmente potranno essere giustificate da casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi (le ferie, infatti, concretizzano una fattispecie tipica di sospensione volontaria, a differenza delle ipotesi di assenza per *malattia, gravidanza, maternità* e *servizio militare*, quindi per motivazioni oggettive), mentre la rottura dell'autocarro, qualora il ripristino non sia imputabile a colpevolezza dell'operatore, potrà essere valutata ai fini di una eventuale proroga.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it